CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: QUALI RICADUTE DEL SUPERBONUS 110% IN CITTA'? SI RIQUALIFICA IL PREGIO O L'EDILIZIA AMMALORATA?

Premesso che

Il Superbonus è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Tra gli interventi agevolati rientra anche l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L'agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l'agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare

il Superbonus spetta per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione:
fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure

- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per le spese sostenute nel 2024
- 65% per le spese sostenute nel 2025

Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale scritte negli appositi registri.

fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo

fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

Che nello specifico gli interventi principali ammessi al bonus sono:

- di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.

A cui si posso aggiungere:

- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Considerato che
svariati interventi sono stati avviati e altri ancora sono in fase progettuale o autorizzativa

si chiede

qual è il quadro degli interventi sulla Città di Torino
se è possibile avere un dato valutativo sul tipo di edifici oggetto di tali interventi
se è fattibile o è già presente uno studio ed una rappresentazione grafica geolocalizzata degli interventi
se da una prima analisi dei dati si può desumere che gli interventi si siano sviluppati più su immobili di pregio che su edifici carenti di manutenzione

Torino, 25/02/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Claudio Cerrato